

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO'

PROVINCIA DI AREZZO

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

(Legge 28 Febbraio 1985 n. 47; Legge 23.12.94 n.724 e succ. modif. e integr.)

Prot. n. 1682

RACCOMANDATA R.R.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Vista la domanda in data 01/03/1995, n. 2251 di Prot., presentata dalla Signora **PELUCCHINI GIULIA**, nata a Cortona il 29/02/1932, residente in Firenze, via Niccolini n. 4 (C.F. PLCGLI32B69D077X), tendente ad ottenere, in relazione al disposto del Capo IV della Legge 28.02.85 n.47, modificata ed integrata con Legge 23.12.94 n.724 e succ. modif. e integr., la **SANATORIA** di opere abusive realizzate in questo Comune in loc. **CARPONETOLI** - catastalmente individuate dal Foglio n. 34 Particella n. 227.

Accertata la regolarità della documentazione prodotta ed in particolare di quella prevista dall'art.35, comma 3°, della citata Legge n.47/85 e successive modificazioni.

Visto che per la sanatoria in argomento, l'oblazione definitiva è stata determinata in complessive £. 1.451.520 (Lire Unmilionequattrocentocinquantunomilacinquecentoventi) e che la medesima è stata interamente corrisposta, come da versamenti in c.c.p. in atti.

Visto che il contributo di concessione dovuto ai sensi dell'art.37 della Legge n. 47/85 e successive modifiche e integrazioni, come disposto con Legge Regionale 07.05.1985 n. 51, è stato determinato come segue:

- a) Contributo per opere di urbanizzazione primaria : **Lire 257.756**
- b) Contributo per opere di urbanizzazione secondaria: **Lire 314.664**
- c) Contributo per costo di costruzione: **Lire 317.572**

Visto il parere della Commissione Edilizia e Commissione Edilizia Integrata del 15/06/1998.

Visto il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Arezzo prot. 7220 - P10/387/99 del 01/01/1999.

Visto che la sanzione prevista dall'art. 167 del D.Lvo 42/04 è stata determinata in **Euro 516,46** e che la stessa è stata regolarmente corrisposta come da versamento in data 06/04/2018.

Vista la dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in data 28/03/1998.

Visto che l'interessato ha prodotto copia della dichiarazione presentata all'U.T.E. per l'iscrizione in Catasto (art.52 Legge n.47/85).

Visto l'art. 35, commi 9° e 14°, della Legge 28.02.1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni;

Visti gli Strumenti Urbanistici vigenti,

A C C O R D A

Alla Signora **PELUCCHINI GIULIA**, nata a Cortona il 29/02/1932, residente in Firenze, via Niccolini n. 4 (C.F. PLCGLI32B69D077X) - ai sensi del Capo IV della Legge n.47/85 e della Legge n.724/94 e successive modifiche e integrazioni, il

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

per le seguenti opere edilizie abusive: **Costruzione di una cantina con sovrastante terrazza**
posta in loc. Carponetoli - catastalmente individuato dal Foglio n. 34 Particella n. 227.

Il presente permesso è rilasciato a favore del richiedente senza pregiudizio dei Terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile in oggetto.

Copia del presente provvedimento, in relazione al disposto dell'art. 33, 4° comma, della Legge n. 47/85, e successive modifiche e integrazioni, sarà inviata all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Poppi.

---- PRESCRIZIONI SPECIALI ----

Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza di Arezzo, e precisamente:

---“le murature esterne dell’abuso dovranno essere rivestite in pietra come il fabbricato principale.”

Per l' esecuzione di tali lavori viene concesso un periodo di tempo di **mesi 6 (sei) decorrenti dalla data di notifica della presente.**

E' fatto obbligo al Concessionario di comunicare per iscritto la data di inizio e fine lavori.

Dalla Residenza Municipale, Lì 06/04/2018

**IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
ASSETTO DEL TERRITORIO**
F.to Dott. Ing. Antonio Fani